Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 7 maggio 2019

Procedimenti di cognizione e ADR

Novità in tema di compensazione delle spese del giudizio
di **Francesco Tedioli**

Impugnazioni

Per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto
di **Martina Mazzei**

Procedimenti cautelari e monitori

La clausola arbitrale non impedisce il ricorso alla tutela monitoria nella fase inaudita altera parte, ma se il debitore fa opposizione proponendo l'exceptio compromissi, il decreto ingiuntivo è nullo e il creditore intimante paga le spese di soccombenza
di **Giuliano Stasio**

Obbligazioni e contratti

Comodato atipico: alcuni chiarimenti della Corte
di **Martina Mazzei**

Comunione – Condominio - Locazione

Innovazione o modifica da giardino a parcheggio condominiale: non basta la maggioranza semplice dei condomini
di **Saverio Luppino**

Diritto e procedimento di famiglia

Il minore infradodicenne deve essere sentito dal giudice sulla scelta della scuola da

frequentare
di **Giuseppina Vassallo**

Diritto e reati societari

Distrazioni patrimoniali e azione di responsabilità nelle S.r.l. . Profili sostanziali e processuali
di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Diritto Bancario

La domanda di accertamento negativo del credito
di **Fabio Fiorucci**

Diritto del Lavoro

Adeguamento della retribuzione ritenuta insufficiente dal giudice
di **Evangelista Basile**

Soft Skills

Il tempo è la risorsa principale nella professione: come gestirlo al meglio
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Procedimenti di cognizione e ADR

Novità in tema di compensazione delle spese del giudizio

di **Francesco Tedioli**

L'istituto della compensazione delle spese di lite ha subito negli anni una una lenta evoluzione sino alla recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il presente lavoro vuole analizzare, seppur brevemente, gli aspetti critici del provvedimento segnalato, nonché offrire una rapida panoramica degli indirizzi seguiti, in materia, dalla giurisprudenza nel più recente periodo.

1. La compensazione delle spese processuali nella sua evoluzione legislativa

A partire dal secondo dopoguerra, l'art. 92 c.p.c. è stato via via rivisitato per limitare la possibilità del giudicante di addebitare o compensare le spese secondo un criterio di massima discrezionalità. Inizialmente, la disposizione prevedeva la locuzione "giusti motivi" (Mandrioli, Carratta, *Diritto processuale civile*, Torino, 2017, 429), in base alla quale rientrava nel potere del giudice di merito disporre la compensazione delle spese legali tra le parti, senza dover dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà (Cass., Sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989). Assai di rado, tuttavia, la stessa giurisprudenza, compresa quella di legittimità, si è posta il problema di limitare l'uso "facile" di tale potere. A tentare di arginare questa prassi legalizzata (cfr. Cordopatri, *L'abuso del processo e la condanna alle spese*, in *R. trim d. proc. civ*., 2005, 249 ss; Balena – Bove, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 110 ss.), è allora intervenuto il Legislatore, con una serie di riforme (l. 14 maggio 2005, n. 80; l. 18 giugno 2009, n. 69), attraverso le quali si è cercato di ridurre la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese, limitandola alle "gravi ed eccezionali ragioni" (Cass., 27 gennaio 2016, n. 1521; in dottrina, Scarselli, *Le novità per il processo civile, l. 18 giugno 2009 n. 69. Le modifiche in tema di spese*, in *F. it.* 2009, 262 e *Sulla necessità di tornare alla compensazione delle spese di lite per ragioni di equità*, ivi, 2017, 342). Non pago dell'ultima modifica, il Legislatore del 2014 ha ritenuto tale disposto ancora troppo permissivo (Di Grazia, *La compensazione delle spese giudiziale dopo la L. 10 novembre 2014, n. 162*, in *R. d. proc. civ.,* 2105, 1529) e ha individuato **tre specifiche ipotesi** al ricorrere delle quali si poteva fare ricorso alla compensazione. Più nel dettaglio, la compensazione poteva essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, in quelle di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti. Nessun'altra ragione diversa da quelle indicate dal codice poteva, dunque, consentire una deroga alla regola della soccombenza (Cass., 29 novembre 2018, n. 30877).

2. Reciproca soccombenza

La prima fattispecie di compensazione rappresenta un ulteriore corollario della regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 e riguarda le ipotesi di: 1) rigetto della domanda principale dell'attore e della domanda riconvenzionale del convenuto; 2) rigetto delle reciproche domande ed accoglimento solo parziale ed in minima parte della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto (Trib. Bari, 9 febbraio 2011); 3) più domande, formulate da tutte le parti, in parte accolte e in parte disattese (Trib. Torino, 14 dicembre 2018; App. Venezia, 6 dicembre 2018; Trib. Savona, 22 gennaio 2018); 4) più domande – formulate da una parte – di cui non tutte accolte; 5) accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass., 7 gennaio 2019, n. 169; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4195; Trib. Roma, 14 febbraio 2019; Trib. Pavia, 9 gennaio 2019).

3. La rimodulazione del perimetro della compensazione delle spese giudiziali a seguito dell'intervento della Consulta

Con provvedimento n. 77 del 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto che la che la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. risulti lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto esclude altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa *ratio* giustificativa (Tedioli, *Condanna al pagamento delle spese processuali a favore del difensore della controparte ed interesse all'impugnazione dell'obbligato,* in *St. iuris*, 2018, 1147; Bechis, *Compensazione delle spese processuali. Il «nuovo» art. 92 c.p.c. rimesso alla Corte costituzionale,* in questa Rivista). La Corte supera, così, il concetto di *tipicità* dei casi di compensazione delle spese di lite, prescrivendo all'organo giurisdizionale di ancorare l'elastico concetto delle "**gravi ed eccezionali ragioni**" a parametri oggettivi (Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696). Dovranno essere, invece, escluse situazioni strettamente soggettive della parte soccombente, quale l'essere essa la parte "debole" del rapporto controverso (Nascosi, *La consulta amplia lo spazio della compensazione delle spese della liti*, in *Nuova Giur. Civ.*, 2018, 1632; Metafora, *La compensazione delle spese processuali al vaglio del Consulta: un (condivisibile) ritorno al passato,* in questa Rivista). Le "gravi ed eccezionali ragioni", dovranno, inoltre, **indicarsi esplicitamente nella motivazione** e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo, invece, essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Trib. Nola 15 gennaio 2019)

4. Aspetti critici della decisione e le possibili evoluzioni

A parere di chi scrive, la riforma del 2014 ha avuto, al contrario, il pregio di "responsabilizzare" chi sceglie di esercitare l'azione giurisdizionale, riaffermando il sacrosanto principio secondo cui l'onere del processo va posto a carico di colui che con la sua posizione antigiuridica vi ha dato causa. Al contrario, l'aver conferito nuovamente al giudice l'esercizio del potere discrezionale nel momento della liquidazione delle spese di giustizia anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 92 consente di rivitalizzare e, conseguentemente, ascrivere alle "gravi ed eccezionali ragioni" i casi di applicazione di una disposizione legislativa di difficile interpretazione (quali, la complessità delle questioni trattate, la riduzione in corso di causa del

quantum della domanda attorea, le difese avanzate dal convenuto che contesta solo parzialmente i fatti o che avanza una proposta conciliativa).

5. Gravi ed eccezionali ragioni

Il giudice adito potrà, ora compensare le spese, anche in quelle ipotesi che, seppur non espressamente considerate dalla disposizione censurata, siano analoghe a quelle tipizzate normativamente, nel senso che devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità (Cass., 18 febbraio 2019, n. 4696) . È pur vero che la Consulta ci fornisce qualche indicazione di dettaglio su quali possano essere le altre "gravi ed eccezionali ragioni", attraverso una elencazione dei "casi analoghi" a quello del cambiamento di giurisprudenza, che sarebbero parimenti in grado di determinare la compensazione delle spese: per esempio, le ipotesi di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o una legge posteriore con effetto retroattivo, oppure una sentenza di illegittimità costituzionale o una decisione di una Corte europea oppure ancora una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. L'elenco redatto dalla Consulta, tuttavia, non è tassativo, perché la sentenza in esame dà spazio ad altre non nominate analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti, che il giudice può valutare caso per caso.

Proprio questo passaggio della pronuncia di incostituzionalità rischia, dunque, di riportare l'orologio della norma alla versione coniata dalla riforma del 2009, **attribuendo nuovamente al giudice un amplissimo potere di compensazione delle spese**.

I possibili casi di compensazione sono innumerevoli: si pensi alla complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese giudiziarie da parte del soccombente comporta oneri economici pesantissimi; ed ancora, all'ipotesi in cui la soccombenza non dipenda dal torto, ma solo dall'errore processuale commesso dal difensore. Gli esempi potrebbero continuare. Una cosa è certa: i casi nei quali è equo compensare le spese sono molti e non possono essere tipizzati a priori. Individuarne solo alcuni, con esclusione di ogni altro, comporta assoluta disparità di trattamento di situazioni uguali ed è soluzione che non ha, per questo, alcuna ragionevolezza.

E proprio sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale, il Supremo Collegio ha recentemente statuito che la particolarità e la complessità delle questioni giuridiche, nonché la presenza di una giurisprudenza sia di legittimità che di merito molto contraddittoria rispondono alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità, che giustificano la compensazione delle spese processuali (Cass., 14 febbraio 2019 n. 4360; v. anche Trib. Parma, 12 febbraio 2019, n. 257).

Attesa la vasta gamma di significati che le nozioni di gravità ed eccezionalità possono assumere nella prassi applicativa, il Giudice però tornerà ad essere nuovamente protagonista, abilitato a decidere se disporre una regolamentazione delle spese di lite non in linea con la "soccombenza piena" di una parte. E, conseguentemente, a breve, riemergeranno le medesime lamentele già evidenziate nella Relazione illustrativa delle modifiche apportate nel 2014. Il

nuovo articolo 92, comma 2, c.p.c, infatti, elargirà al giudice – come detto – un amplissimo margine di discrezionalità nella compensazione delle spese, con il risultato che controversie uguali, concluse con sentenze identiche (nei contenziosi seriali, ad esempio in materia di lavoro) potranno essere decise (quanto al carico dei costi del processo) diversamente da ciascun giudice, con buona pace dei principi di uguaglianza che si volevano difendere.

Un altro rischio insito nella decisione è quello di incentivare, nel contenzioso del lavoro, domande c.d. "esplorative" da parte dei lavoratori, per i quali si prospetteranno rischi ridotti (da un punto di vista economico) anche qualora promuovessero controversie poco fondate. La Corte, in verità, ha rigettato la tesi secondo la quale, nel processo del lavoro, la posizione del lavoratore come parte "debole" del rapporto controverso giustificherebbe *ex se* una regolamentazione diversa delle spese. Questa affermazione è, tuttavia, vanificata nel momento in cui la stessa Corte precisa che il giudice, per decidere sulle spese, dovrà tenere conto del fatto che il lavoratore abbia dovuto promuovere il giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro. Considerato che questa ipotesi ricorre sempre – nessuno infatti, salvi casi eccezionali, è in grado di conoscere gli elementi «rilevanti e decisivi» nella disponibilità della controparte – c'è il pericolo che si torni al passato, quando la condanna alle spese di lite, in caso di totale soccombenza, era un rischio concreto solo per il datore di lavoro.

Impugnazioni

Per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto

di **Martina Mazzei**

Cass. civ., sez. V, 3 aprile 2019, n. 9262 – Pres. Cappabianca – Rel. D'Orazio

[1] **Procedimento civile – Impugnazioni – Cassazione civile – Ricorso – Omessa pronuncia – Inammissibilità – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato**

(Cod. proc. civ. artt. 112, 360)

[1] *"Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia."*

CASO

[1] Con sentenza della Commissione tributaria provinciale veniva accertato che la gestione di una s.r.l. era antieconomica in quanto, negli anni 2003-2006, a fronte di aumenti dei consumi e degli incrementi degli acquisti si era registrata una costante diminuzione degli utili di esercizio, gli inventari delle merci in giacenza non erano conformi alla normativa e le fatture emesse erano generiche.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il terzo motivo di impugnazione la società ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto la Commissione regionale non si era pronunciata in ordine all'errata applicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'indicazione della percentuale di ricarico del 50% per la determinazione del costo del venduto.

Preliminarmente la Corte ha rilevato che l'omessa pronuncia lamentata dal contribuente doveva essere fatta valere ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e non con la denuncia di una violazione di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In secondo luogo la Suprema Corte ha affermato che per integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte dovendosi, invece, ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nella specie, infatti, la Commissione regionale aveva reso una motivazione analitica e completa con l'esame specifico degli elementi probatori in atti sicchè dalla motivazione complessiva (che ha confermato *in toto* la legittimità dell'avviso di accertamento) si deduceva il rigetto implicito della doglianza della contribuente.

Sulla base di tali considerazioni la quinta sezione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile.

QUESTIONI

[1] La pronuncia in epigrafe si pone in linea di continuità con l'indirizzo ermeneutico consolidato della Corte di Cassazione sui requisiti necessari per la configurazione del vizio di omessa pronuncia. (in dottrina v. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979; CALVOSA, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, in RDPr, 1950, I; CONSOLO, *Domanda giudiziale*, in Digesto civ., VII, Torino, 1998; GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in Comm. c.p.c. Allorio, I, Torino, 1973, p. 1274; MONTANARI, *sub art. 112 c.p.c.*, in Comm. Consolo, Luiso, I, Milano, 2000; MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. I, Torino, 2016; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2002; COMOGLIO, *Azione e domanda giudiziale*, in Comoglio, Ferri, Taruffo (a cura di), *Lezioni sul processo civile, I*, 4a ed., Bologna, 2007, 233; VALLE, *sub artt. 112-120 c.p.c.,* in Comm. Verde, Vaccarella, Agg., Torino, 2001)

Il fenomeno dell'omessa pronuncia si realizza quando il giudice non statuisce su tutta la domanda e, quindi, tutte le volte in cui una domanda di tutela sostanziale (omissione di pronuncia totale) o parte di essa (omissione di pronuncia parziale) rimane senza risposta. E' un vizio di natura processuale denunciabile in sede di legittimità come *error in procedendo,* ai sensi dell'art 360 n. 4 c.p.c. e, come afferma la quinta sezione nella sentenza in epigrafe, non deve essere confuso con l'omessa motivazione.

L'omessa pronuncia, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex. art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere

esclusivamente a norma dell'art 360 n. 4 c.p.c. in quanto l'omesso esame, in questo caso, concerne direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa.

La configurazione di omessa pronuncia si incentra, quindi, sul confronto fra la pronuncia del giudice e il *petitum* della domanda avanzata.

Nell'omessa motivazione (vizio che deve essere denunciato in sede di legittimità ai sensi dell'art. 350 n. 5 c.p.c.) l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne direttamente la domanda o l'eccezione bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia (è ricca la giurisprudenza in tal senso Cass. civ., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. civ., 09 giugno 2011, n. 12176; Cass. civ., 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. civ., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. civ., 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. civ., 22 novembre 2006, n. 24856; Cass. civ., 24 giugno 2002, n. 9159; Cass. civ., 10 aprile 2000, n. 4496).

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, come chiarisce la Corte nella sentenza in commento, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudizio ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. civ., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. civ.,11 settembre 2015, n. 17956; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).

Ciò non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 08 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788).

Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art 112 c.p.c., perché sia configurabile richiede, infatti, che l'omissione interessi specificatamente domande della parte che impongono una statuizione di accoglimento o di rigetto, sul presupposto che esse non siano proposte tardivamente o comunque siano inammissibili. (cfr. Cass. civ., 18 giugno 2013, n. 15196; Cass. civ., 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. civ., 19 gennaio 2010, n. 709; Cass. sez., 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. civ., 15 maggio 1996, n. 4498).

Secondo l'opinione prevalente, inoltre, il vizio non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere. Esulano dall'applicazione della disposizione in questione anche i profili inerenti a quesiti di fatto o di diritto strumentali alla decisione nel merito in quanto in tali circostanze potrà prospettarsi un vizio inficiante la motivazione della pronuncia.

Si è esclusa, infine, la configurabilità del vizio di omissione di pronuncia nel caso in cui il giudice non provveda all'esame di eccezioni di rito o, più generalmente, di questioni meramente processuali (cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 321 e Cass. civ., 26 settembre 2013, n. 22083).

Procedimenti cautelari e monitori

La clausola arbitrale non impedisce il ricorso alla tutela monitoria nella fase inaudita altera parte, ma se il debitore fa opposizione proponendo l'exceptio compromissi, il decreto ingiuntivo è nullo e il creditore intimante paga le spese di soccombenza

di **Giuliano Stasio**

Cass. civ. sez. VI, 1 aprile 2019, n. 9035, Pres. D'Ascola, Rel. Scalisi

Clausola compromissoria – Decreto ingiuntivo – Opposizione a decreto ingiuntivo – *Exceptio compromissi* – Adesione all'eccezione – Revoca del decreto ingiuntivo opposto – Compensazione delle spese – Esclusione – Soccombenza del creditore opposto – Condanna alle spese

MASSIMA

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite.

CASO

Una società italiana otteneva dal Tribunale di Cuneo un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per il pagamento di una fattura, emessa a seguito dello svolgimento di alcuni lavori previsti da un contratto di appalto, nel quale era presente una clausola compromissoria per arbitrato rituale. Il condominio proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza del Giudice ordinario a pronunciarsi sulla questione, eccezione alla quale la società appaltatrice aderiva. Il Tribunale di Cuneo dichiarava la propria incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese del giudizio.

Il Condominio impugnava la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendo il rimborso integrale delle spese di lite. La Corte d'appello di Torino, però, affermava che la proposizione del ricorso monitorio, pur in presenza di clausola compromissoria, è legittima, nonostante in seguito a opposizione il giudice ordinario – accertata la sua incompetenza – debba dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto. La Corte, pertanto, confermava la

sentenza del Tribunale di Cuneo e la compensazione delle spese del primo grado, condannando il condominio a rimborsare alla società le spese del giudizio di appello.

Il condominio ha da ultimo adito la Cassazione, ribadendo le stesse censure proposte dinanzi alla Corte d'appello.

SOLUZIONE

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio in tutti i suoi gradi, affermando che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca. Al contrario, posto che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato nullo e revocato a seguito dell'opposizione, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente, alla quale dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese di tutti i gradi di giudizio.

QUESTIONI

La Cassazione ha affermato che il soccombente – ai fini della ripartizione delle spese processuali – dev'essere individuato in base al principio di causalità, ossia verificando quale parte, attraverso il proprio comportamento, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi nel tempo.

Ai sensi dell'ultima versione del 92 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132/2014, applicabile *ratione temporis* al caso in esame), il Giudice può disporre l'irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione solo nei casi di: reciproca soccombenza, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ed ora anche, a seguito di declaratoria di incostituzionalità emessa da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». Gli Ermellini hanno precisato che si ha soccombenza reciproca quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure quando vi è un accoglimento parziale delle domande (o di alcuni capi dell'unica domanda proposta); nessuna di queste due fattispecie è stata rinvenuta nel caso di specie, perché la domanda principale dell'opponente (ossia la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo) è stata accolta in pieno.

Un caso simile era stato diversamente risolto dalla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale Bologna (ord., 11/5/2016), la quale aveva affermato che "l'adesione all'eccezione di compromesso comporta l'esclusione di ogni potere del giudice ordinario di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui dovendovi provvedere il collegio arbitrale al quale è rimessa la causa".

Il caso si inserisce nel già complesso rapporto tra il procedimento monitorio e la presenza di una (valida) clausola compromissoria. Come si era avuto già occasione di accennare in un precedente contributo, il procedimento arbitrale non contempla i provvedimenti *inaudita altera*

parte: pertanto il giudice ordinario è competente per la loro emissione ma, in caso di *exceptio compromissi* ritualmente proposta nel giudizio di opposizione, dovrà riconoscere la propria carenza di *potestas iudicandi,* dichiarare la nullità del decreto e rimettere la controversia al collegio arbitrale.

Quest'ultima pronuncia della Corte complica ancora di più la posizione (del legale) della parte che, in un rapporto sottoposto alla competenza arbitrale, abbia un credito fondato su prova scritta, idoneo a dare accesso alla tutela monitoria di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. Se sceglierà di proporre un ricorso monitorio – che gli permetterebbe di ottenere in modo del tutto legittimo, con costi limitati e in tempi ristretti un'ingiunzione di pagamento o consegna – il creditore correrà il rischio di essere condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del debitore in caso di opposizione.

Nella sentenza in commento, la Corte ha ribadito che il procedimento monitorio non costituisce un processo autonomo rispetto a quello di opposizione: pertanto, il giudice, con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sulle spese di lite in relazione all'intero arco del procedimento, e non solo nel processo di opposizione, con evidente perdita di tempo e di denaro.

Nel progetto della Commissione Vaccarella nel 2013 era stato proposto di introdurre alcune modifiche, che rendessero utilizzabile la tutela monitoria anche a fronte di clausole compromissorie. Così, all'art. 633 c.p.c. si proponeva di introdurre un ultimo comma del seguente tenore: "*III. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se è prevista la competenza arbitrale, quando detta possibilità sia espressamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato*". E all'art. 645 c.p.c. si proponeva di aggiungere altri tre commi: "*III. Ove la competenza spetti all'arbitro, il giudice, dopo aver pronunciato sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, cancella la causa dal ruolo con ordinanza se sulla competenza arbitrale non sorgono contestazioni; altrimenti provvede con sentenza. – IV. Il giudizio di opposizione si estingue se nessuna delle parti propone domanda di arbitrato nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo o dal momento in cui diviene definitiva la sentenza che dichiara la competenza dell'arbitro. – V. Qualora la causa sia riassunta dinanzi all'arbitro, spetta a questi la pronuncia dei provvedimenti previsti dall'articolo 653*".

Come noto, Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter* c.p.c., «nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 del codice di procedura civile». Non vi sarebbero, dunque, difficoltà a consentire che il decreto ingiuntivo resti in vita nonostante la competenza arbitrale, ormai pienamente fungibile con quella del giudice ordinario.

Seminari di specializzazione
CUSTODE GIUDIZIARIO
Scopri le sedi in programmazione >

Obbligazioni e contratti

Comodato atipico: alcuni chiarimenti della Corte

di **Martina Mazzei**

Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2019, n. 9676 – Pres. Armano – Rel. Dell'Utri

[1] **Obbligazioni e contratti – Comodato – Termine – Giudizio di meritevolezza – Comodato atipico – Comodato senza determinazione di durata – Godimento del bene – Qualificazione – Recesso ad nutum**

(Cod. civ. artt. 1322, 1803, 1809, 1810; C.p.c. art. 360 n. 3).

[1] *"In tema di comodato, nel caso in cui le parti abbiano vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti (ovvero al venir meno degli scopi statutari dell'ente comodatario), la circostanza che i termini dell'accordo non consentano di individuarne un'ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell'esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti; ricorso, la cui dimostrazione incombe, in caso di contestazione, sul comodante."*

CASO

[1] Con sentenza resa in data 6.2.2015, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da una Provincia Religiosa, aveva accertato l'intervenuta cessazione di efficacia del contratto di comodato stipulato dalla suddetta Provincia con una Fondazione, e conseguentemente condannato quest'ultima al rilascio del complesso immobiliare concesso in godimento.

A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha evidenziato come, attraverso il contratto dedotto in giudizio, le parti avessero dato vita ad un rapporto di comodato precario, attesa la mancata apposizione di un termine di durata del rapporto negoziale, nella specie neppure rinvenibile, per implicito, dal richiamo operato dalle parti all'uso cui l'immobile concesso in comodato era stato destinato.

Avverso la sentenza d'appello, la Fondazione propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse con il primo motivo di ricorso la Fondazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 1809 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che le parti, attraverso il contratto dalle stesse concluso, avessero inteso instaurare un rapporto di comodato precario atteso che il termine di durata del rapporto doveva ritenersi agevolmente desumibile dal riferimento operato con una clausola del contratto alle finalità culturali stabilite per l'uso dell'immobile concesso in godimento. Tale uso era di per sé sufficiente a rendere determinabile il tempo della suddetta concessione così come confermato dalle restanti pattuizioni che erano inclini a dotare la convenzione di elementi di atipicità tali da escludere l'applicazione delle norme dettate dall'art. 1810 c.c. in materia di comodato senza determinazione di termine.

La Corte di Cassazione, ritenendo il primo motivo di ricorso fondato e suscettibile di assorbire le restanti censure, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato per la decisione alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, la quale dovrà decidere uniformandosi al principio di diritto enunciato in epigrafe.

QUESTIONI

[1] Attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte, rifacendosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fornisce alcuni chiarimenti sulla disciplina del comodato (in dottrina v. LUMINOSO, *Voce "Comodato"* in Enc. Giur. Treccani; FRAGALI, *Del comodato*, in Comm. C.C. Scialoja-Branca, artt. 1754-1812, Bologna-Roma, 1966; NATOLI, I *contratti reali. Appunti delle lezioni*, Milano, 1975; TAMBURRINO, *Comodato (dir. civ.),* in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 994 e ss; GIAMPICCOLO, *Comodato e mutuo*, in Tratt. Grosso e Santoro Passarelli, V, 7, Milano, 1972; TERRUGGIA, *Il comodato nella giurisprudenza*, Milano, 2000; MORA, *Il comodato modale*, Milano, 2001; N. CIPRIANI, *Il comodato*, Napoli, 2005; A. DE MAURO E FORTINGUERRA, *Il comodato*, Padova, 2007).

La disciplina positiva del comodato, sulla falsariga del codice civile del 1942, prevede due distinte figure di comodato: il comodato con prefissione di un termine ed il comodato senza determinazione di durata.

Se il comodato è del primo tipo l'art. 1803 c.c. (sulla scia del prestito ad uso riconosciuto dall'art. 1805 c.c. 1865) stabilisce che la consegna della cosa avvenga per un tempo o per un uso determinato di modo che il comodatario sia obbligato alla sua restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto (e ciò, sempreché, non sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno del comodante che, in tal caso, può esigerne la restituzione immediata ex art. 1809).

Se, invece, il comodato è senza determinazione di durata, ex art. 1810 c.c., in base al principio secondo il quale se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Da questo assetto normativo, secondo la Corte, parte della dottrina ha desunto che la predeterminazione della durata, con il connesso potere di restituzione – a differenza della realità, dell'unilateralità e della gratuità – non sarebbe un elemento essenziale del comodato giacché, per effetto di quanto previsto dall'art. 1810 c.c., il legislatore si è dato cura di ricomprendere nello schema del comodato tipico anche la fattispecie caratterizzata dalla mancata determinazione di una durata. Tuttavia, come osservano i Giudici, tali conclusioni comportano il rischio di un pericoloso scivolamento verso la categoria degli atti atipici di liberalità che, invece, per esigenze sistematiche deve essere evitato.

Nel modello tipico di contratto di comodato del nostro codice il termine, infatti, è elemento essenziale e, d'altronde, una diversa conclusione contrasterebbe, da un lato, con il principio che prevede il libero recesso nei contratti senza previsione di termine e, dall'altro, con la gratuità tipica del comodato in quanto la durata illimitata si tradurrebbe in un sacrificio illimitato per il comodante (in tal senso aveva già statuito Cass. civ. sez. III, 13 novembre 1989, n. 4790).

Il termine, come spiegano gli ermellini, può anche essere lunghissimo, come spesso accade nei comodati riguardanti beni destinati ad abitazioni familiari (cfr. Cass. civ. sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978; Cass. civ, sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103, in *Giur. It*., 2012, 11, 2258; Cass. civ, sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592; Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. civ. SS.UU., 21 luglio 2004, n. 13603 con nota di SCARANO, *L'osservatorio delle Corti Superiori*, in Fam. Pers. Succ., 2005, 2, 180) e può anche desumersi dall'uso cui la cosa è destinata, tuttavia occorre che sia correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento cioè che, per quanto possa essere *incertus quando* non può essere in ogni caso *incertus an*.

Ne consegue, come afferma la Corte, che «*non sia ammissibile un comodato senza termine*» e qualora l'uso cui la cosa è destinata non consenta di individuare una durata predeterminata allora il comodato va qualificato a tempo indeterminato, dunque precario, ed il comodante può, in applicazione dell'art. 1810 c.c., recedere *ad nutum* (tale principio è stato affermato da Cass. SS.UU. civ. 9 febbraio 2011, n. 3168 con nota di BRUNI, *L'indeterminatezza temporale che rende il comodato un "precario"*, in Obbl. e Contr., 2011, 7, 516).

La Terza sezione, tuttavia, rileva che in alcuni recenti arresti (v. Cass. civ. sez. III, 6 aprile 2018, n. 8571; Cass., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6678 con nota di FERORELLI, *Sulla durata del rapporto di godimento derivante da un contratto di comodato. Comodato «vita natural durante» e comodato «atipico»*, in Giur. It., 2008, 11, 2455 e MONTELEONE, *Comodato immobiliare, clausola di restituzione in caso di necessità e atipicità del contratto*, in Obbl. e Contr., 2009, 3, 229) la giurisprudenza ha affermato che, accanto ai due modelli tipici di comodato, sia configurabile una terza tipologia c.d. atipica, attraverso la quale il prestito d'uso può atteggiarsi e può

rendersi, in virtù degli interessi perseguiti, meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico in quanto esplicazione dell'autonomia negoziale che esso riconosce ai privati ai sensi dell'art. 1322 c.c.

Si connota come figura atipica (non riconducibile nè al modello legale del comodato a termine ex art. 1809 c.c. nè a quello del comodato senza limitazione di tempo ex. art. 1810 c.c.) il contratto di comodato immobiliare con il quale le parti abbiano previsto che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel "*caso che il comodante ne abbia necessità*".

In tale ultima ipotesi, infatti, il comodato è da intendersi convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811 c.c. e che un termine derivi in relazione all'uso pattuito), e tuttavia, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con il patto che il potere di richiedere la restituzione (e dunque il recesso *ad nutum*) possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile – nel senso di un bisogno di riavere la cosa per goderne in uno dei modi consentiti dal proprio titolo – che sia incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata.

Detto contratto, spiegano i Giudici, va inteso come privo dell'indicazione della durata (salva applicazione dell'art. 1811 c.c. o di un termine rinvenibile dall'uso pattuito) – essendo l'evento che può giustificare la richiesta di restituzione incerto nell'*an* – ma, al contempo, non liberamente recedibile ex art. 1810 c.c., per via di una determinazione esercitata liberamente dalle parti ai sensi dell'art. 1322 c.c.: è, infatti, richiesta una situazione di necessità che va dichiarata e, nel caso, provata dal comodante.

In tale approccio ricostruttivo, come rilevano i giudici nella sentenza in commento, l'attenzione non si focalizza sulla derogabilità del termine (limite non superabile per i motivi suesposti) e, dunque, non sul profilo temporale del rapporto, ma nel «rendere negoziabile il potere di restituzione», sottraendolo alla discrezionalità del comodante e prevedendo che sia esercitabile solo alle condizioni previste dalle parti: «*una modulabilità*», per via della «*valorizzazione della volontà delle parti del potere di restituzione della cosa che il comodante di regola esercita liberamente*».

E proprio tale modello schematico rende esattamente il comodato atipico poiché il prestito d'uso che vi è convenuto – non essendone commisurata la durata ad un termine prefissato (neppure in maniera implicita) e non potendo perciò integrare la figura del comodato disciplinata dall'art. 1809 c.c. – rifluisce naturalmente nell'alveo del comodato a cui si applica l'art. 1810 c.c., ma da esso si dissocia, in ciò manifestando la sua atipicità, poiché il potere di restituzione non è liberamente esercitabile dal comodante.

Applicando dette conclusioni al caso di specie, e dunque una volta ricondotto lo stesso alla fattispecie atipica suindicata (in quanto le parti avevano espressamente legato l'efficacia del rapporto contrattuale all'espletamento delle finalità culturali per cui il comodato era stato

stipulato) la Corte di Cassazione afferma che i giudici dell'appello hanno errato nel non valutare se detta pattuizione (che vincolava la recedibilità *ad nutum* al venire meno dell'espletamento delle finalità culturali o dello scopo statutario) fosse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. e, dunque, richiedesse la verifica della prova dei detti presupposti.

Comunione – Condominio - Locazione

Innovazione o modifica da giardino a parcheggio condominiale: non basta la maggioranza semplice dei condomini

di **Saverio Luppino**

Cass. Civ., VI-2 Sez. Civ., Ordinanza n. 10077 del 10 Aprile 2019- Pres. Pasquale D'Ascola – Rel. Cons. Stefano Oliva

Art. 1120 c.c. – Art. 1136 c.c.

Riforma 11 dicembre 2012 n.220

"*In tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che* ***per innovazione*** *in senso tecnico-giuridico* ***deve intendersi*** *non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma* ***solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria****, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto* [1]. "

" ***Costituisce innovazione qualsiasi intervento modificativo eseguito*** *sulle parti comuni di un edificio o su impianti o cose comuni* ***che ne alteri l'entità materiale operandone la trasformazione****, ovvero ne modifichi la destinazione di fatto, nel senso che detti beni, a seguito delle opere eseguite su di essi, presentino caratteristiche oggettive, abbaino una consistenza materiale o comunque siano utilizzati per fini diversi da quelli precedenti all'intervento, di guisa che le opere predette precludono la concreta utilizzazione della cosa comune in modo conforme alla sua naturale e precedente fruibilità* [2] ."

FATTO

La questione in esame vede l'impugnazione, da parte di due condomini, delle delibere assembleari che prevedevano la trasformazione del giardino comune, in area da destinare a parcheggio di autoveicoli. I due ricorrenti invocavano l'invalidità delle delibere, sostenendo la contrarietà all'art. 1120, 2 co., c.c., ed in quanto assunte senza il rispetto delle maggioranze previste per legge.

Il condominio si costituiva e resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale respingeva domanda attorea.

I soccombenti, a questo punto, proponevano appello innanzi alla Corte territoriale, la quale ribadiva come anche il regolamento condominiale prevedesse la destinazione a parcheggio di tutte le aree scoperte comuni e non ravvisava alcun tipo di innovazione nelle delibere contestate, le quali risultavano pienamente legittime.

I condomini allora ricorrevano in Cassazione ritenendo errata l'applicazione del regolamento condominiale e contestualmente degli art. 1120 e 1136 c.c.

Il condominio non svolgeva attività difensiva in sede di legittimità.

SOLUZIONE

La Corte riteneva fondati i motivi di ricorso ritenendo, *ratione temporis,* applicabile l'art 1120 c.c., ante riforma del 2012 n. 220 poiché le deliberazioni condominiali risalivano al 2009, quindi accoglieva i motivi di ricorso dei condomini, cassava la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte territorialmente competente.

QUESTIONI

Il fulcro dell'intera questione ruotava intorno al significato assunto dal concetto di **innovazione** in ambito condominiale e sull'interpretazione ermeneutica fornita dalla Suprema Corte alle clausole del regolamento condominiale in questione.

Gli ermellini nella disamina del caso, partivano proprio con l'esplicare la consolidata differenza tra **modifica ed innovazione,** la quale si sostanzia sulla qualità dell'incidenza della nuova opera e sulla destinazione della cosa comune; dovendosi intendere per innovazione, solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria.

Come previsto dal primo comma del 1120 c.c., anche ante riforma del 2012 n.220, richiede l'applicazione del 1136, 5 co., c.c., per le deliberazioni che hanno ad oggetto un'innovazione, devono essere adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.

Si ritiene di dover specificare che la riforma del 2012 n.220, entrata in vigore nel giugno 2013, pur avendo recepito gli orientamenti più consolidati della Corte di Cassazione in materia condominiale, avendo ampiamente modificato la nozione di condominio includendovi il super condominio (ex art. 1117-*bis* c.c.) e modificando la destinazione d'uso delle parti condominiale, inserendo l'art. 1117-*ter*, **non ha intaccato la disciplina sulle maggioranze richieste per le innovazioni previste nel 1136 c.c**.

Nel caso in esame l'oggetto delle delibere impugnate verteva sulla trasformazione del

giardino condominiale in parcheggio, rimuovendo muretti, abbattendo piante e livellando il suolo delle parti interessate ai lavori, così riportato in sentenza della Corte d'Appello. Le operazioni innanzi riportate non erano semplici modifiche, finalizzate a sopperire ad una insufficienza strutturale o a migliorarne il suo utilizzo per i condomini, come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, ma risultavano essere delle vere e proprie innovazioni, poiché avrebbero cambiato radicalmente la concreta destinazione d'uso del giardino, trasformandolo in parcheggio auto.

Proprio per questo gli ermellini, citando precedenti pronunce, come nel caso della ristrutturazione di un impianto fognario bisognoso di interventi strutturali[3] o della bonifica di un terreno compiuta da uno dei comproprietari[4], *hanno voluto sottolineare la differenza portante tra l'intervento di ristrutturazione o miglioria e l'innovazione in senso tecnico-giuridico* : individuandolo nella **conservazione della precedente destinazione d'uso**.

Inoltre, viene riportato nell'ordinanza in esame, un principio cardine dell'ordinamento che i giudici di Cassazione hanno voluto ribadire, in modo chiaro e univoco, inerente il significato di innovazione all'interno della compagine condominiale: "qualsiasi intervento modificativo eseguito sulle parti comuni di un edificio o su impianti o cose comuni che ne alteri l'entità materiale operandone la trasformazione, ovvero ne modifichi la destinazione di fatto, nel senso che detti beni, a seguito delle opere eseguite su di essi, presentino caratteristiche oggettive, abbiano una consistenza materiale o comunque siano utilizzati per fini diversi da quelli precedenti all'intervento, di guisa che le opere predette precludono la concreta utilizzazione della cosa comune in modo conforme alla sua naturale e precedente fruibilità[5]".

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il lavoro approvato con le delibere impugnate avrebbe inciso radicalmente sulla destinazione d'uso del giardino trasformandolo, anche se tale fattispecie era prevista dal regolamento condominiale ed i lavori risultavano essere "solo" di abbattimento muretti, livellamento del suolo e spostamento punti di illuminazione, si richiedeva l'approvazione delle opere mediante determinate maggioranze previste dal codice, e quindi gli ermellini hanno ritenuto di dover applicare l'art. 1120 c.c., comma 2^, ante riforma del 2012 n. 220, *ratione temporis,* al caso in esame poiché le delibere risalgono al 2009, accogliendo le ragioni di ricorso dei ricorrenti e cassando la sentenza impugnata.

[1] Cass. Sez. 2, Sent. n. 11936/1999; Cass. Sez. 2, Sent. n. 5101/1986; Cass. Sez. 2, Sent. n. 15460/2002.

[2] Cass. Sez. 2, Sent. n.8622/1998

[3] Cass. Sez. 2, Sent. n.16639/2007

[4] Cass. Civ. 6-2, Ord. n. 5726/2015

[5] Nota 2

Seminari di specializzazione
CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI PROVENIENTI DA SUCCESSIONE O DONAZIONE
Scopri le sedi in programmazione >

Diritto e procedimento di famiglia

Il minore infradodicenne deve essere sentito dal giudice sulla scelta della scuola da frequentare

di **Giuseppina Vassallo**

Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 10776 del 17 aprile 2019

Ascolto del minore – Ascolto diretto – Obbligo di motivazione mancata audizione

(Artt. 315 bis comma 3 c.c. e 336 bis c.c.)

Sulla scelta della scuola da frequentare deve essere sentito il minore infradodicenne, soprattutto se prossimo all'età indicata dalla legge. La mancata audizione "diretta" deve essere puntualmente motivata dal giudice il quale deve giustificare le ragioni dell'ascolto effettuato tramite terzi.

CASO

Nel corso del procedimento per l'affidamento e il mantenimento di due minori, figli di genitori non spostati, il Tribunale di Vicenza, disponeva l'affido condiviso dei figli a entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, e modalità di incontri con il padre.

In particolare, i giudici vicentini accoglievano la richiesta della madre, alla quale l'altro genitore si opponeva, di iscrivere il figlio alla scuola secondaria posta nel nuovo Comune di residenza di quest'ultima.

Il padre proponeva reclamo alla Corte d'appello di Venezia la quale disponeva un sostegno psicologico da attivarsi mediante i Servizi territoriali in favore di entrambi i figli.

Acquisita la relazione del Servizio sociale, la Corte confermava l'autorizzazione all'iscrizione scolastica del figlio minore infradodicenne, presso la scuola media statale più vicina alla casa della madre.

Quanto al rapporto con il padre, pur dando atto dei progressi raggiunti, la Corte rilevava ancora una difficoltà di relazione dovuta alla mancata elaborazione delle vicende precedenti, tra cui un provvedimento cautelare di allontanamento nei confronti dell'uomo e il suo rifiuto persistente di iniziare un percorso di valutazione psicologica.

L'uomo ricorre in Cassazione contro il decreto della Corte Veneziana denunciando la violazione delle norme nazionali e internazionali sull'ascolto del minore nei procedimenti che

lo vedono coinvolto e in particolare sul punto della scelta della scuola media da frequentare.

Il figlio, all'epoca aveva 11 anni ed era dotato di sufficiente maturità in quanto aveva chiaramente manifestato agli assistenti sociali, la volontà di frequentare la scuola media nello stesso Comune in cui aveva terminato le scuole elementari.

La Corte d'appello di Venezia avrebbe disatteso, inoltre, la richiesta del ricorrente di audizione diretta del minore, senza fornire spiegazione di tale decisione.

Con il secondo motivo, si censura il decreto impugnato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata **audizione diretta** del minore, non avvenuta in primo grado.

Ad avviso del ricorrente, solo l'audizione diretta del minore avrebbe potuto accertare la reale capacità di discernimento e permettere la verifica delle reali aspettative del figlio. La Corte d'appello non avrebbe fornito motivazione sulla mancata audizione del minore riguardo alla scelta della scuola, che invece avrebbe garantito allo stesso una situazione di stabilità e continuità.

Al contrario, la motivazione del decreto impugnato sul punto, era limitata ad un integrale richiamo al provvedimento di primo grado, senza effettiva specificazione delle ragioni della scelta suddetta, limitandosi solo a evidenziare, in modo carente e contraddittorio, la valutazione negativa della condotta del padre.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DELLA CASSAZIONE

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, e soprattutto nelle questioni di affidamento.

L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, rappresenta una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (art. 315 bis c.c. e 336 bis c.c.).

Nel decreto impugnato è stata omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta del minore infradodicenne in ordine alla scelta della scuola media da frequentare, e ciò nonostante la sua età di fosse prossima a quella dei dodici anni, oltre la quale ricorre l'obbligo di ascolto.

Inoltre, il minore, sentito dagli assistenti sociali, aveva espresso una sua opzione sulla scuola

da frequentare, manifestando la preferenza per un'altra scuola, anche perché propedeutica all'insegnamento di uno strumento musicale.

Nello sviluppo argomentativo della pronuncia impugnata, non ci sarebbe, inoltre, alcun riferimento all'ascolto indiretto effettuato nel grado precedente, per giustificarne l'idoneità a sostituire l'ascolto diretto, né sarebbero spiegate eventuali ragioni di manifesta superfluità dell'esame diretto o di contrarietà all'interesse del minore o d'incapacità di discernimento dello stesso.

Pertanto la Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione.

QUESTIONI

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l'ascolto – direttamente da parte del giudice o, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, che l'esame sia manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Civ. n. 19327 del 29 settembre 2015).

Si sottolinea però che l'ascolto diretto del giudice instaura una relazione più immediata fra il giudice e il minore, che comporta una partecipazione attiva di quest'ultimo al procedimento che lo riguarda, e non può sempre essere sostituito da un ascolto svolto nel corso delle indagini peritali.

Pertanto il giudice di merito ha l'onere di:

1. motivare le ragioni per cui ha ritenuto il minore infra dodicenne incapace di discernimento, perché ha deciso di non disporne l'ascolto;
2. motivare perché sia stato ritenuto idoneo l'ascolto effettuato mediante delega a un terzo in sostituzione di un ascolto diretto.

Tale motivazione è ancor più necessaria se l'età del minore sia prossima ai dodici anni (ex multis Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 12957 del 24 maggio 2018).

Diritto e reati societari

Distrazioni patrimoniali e azione di responsabilità nelle S.r.l. . Profili sostanziali e processuali

di **Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Marcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di imprese, Sentenza n. 4401/2018 del 11 ottobre 2018 (pubbl. il 9 novembre 2018)

Parole chiave: S.r.l. – azione di responsabilità – risarcimento del danno – legittimazione esercizio dell'azione di responsabilità – legittimazione attiva della società – legittimazione attiva dei soci – sostituto processuale

Massima: "*L'azione individuale di risarcimento del danno attribuita ai singoli soci nei confronti degli amministratori dell'art. 2395 c.c. ovvero, quanto alla società a responsabilità limitata, dell'art. 2476 comma 6 c.c., è di natura aquiliana, ma è connotata da profili di specialità rispetto alla previsione generale dell'art. 2043 c.c., in considerazione della qualità del soggetto danneggiato e del soggetto danneggiante, e presuppone, oltre al compimento di atti gestori dolosi o colposi, la produzione di un danno direttamente incidente sul patrimonio personale del singolo socio. L'azione esige quindi che il pregiudizio non sia di mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata della condotta degli amministratori e grava sull'attore fornire rigorosa prova sia del danno concretamente subito, sia della natura colposo o addirittura dolosa della condotta dell'amministratore, sia del nesso causale esistente tra condotta ed evento, dal momento che, altrimenti qualora il danno prospettato risulti essere mera conseguenza riflessa del danno patito della società si esce dalla previsione invocata*"

Disposizioni applicate: art. 2395 c.c. – 2476 c.c..

Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di imprese, si è pronunciato sul tema dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una S.r.l..

Nella fattispecie la società citava in giudizio un proprio ex socio, il quale aveva ricoperto la carica di amministratore unico per un quinquennio, per aver commesso una serie di atti distrattivi del patrimonio sociale. Invero la società eccepiva come il convenuto avesse "*proceduto a molteplici prelievi di danaro, dal conto della società … anche dopo la cessione della sua quota*" oltre a non avere mai versato, né accantonato, gli utili di esercizio all'altro socio.

La S.r.l. radicava quindi azione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., nei confronti dell'ex socio e

amministratore unico per sentirlo condannare a restituire le somme indebitamente incassate, nonché l'importo dovuto, a titolo di utile, all'altro socio.

Il convenuto, dal canto suo, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, eccependo peraltro l'inammissibilità della domanda dovendo "*l'azione essere promossa dal singolo socio e non dalla società*".

In proposito, si deve osservare come l'obiezione sollevata dal convenuto si fondi sul tenore letterale della norma (art. 2476 c.c.), post riforma del 2003, che nulla dice in merito all'azione di responsabilità ad iniziativa della società, prevedendo che "***L'azione di responsabilità*** *contro gli amministratori* ***è promossa da ciascun socio*** …". Si è così posto il problema di stabilire se il Legislatore abbia voluto escludere la **legittimazione attiva della società**, affidando la tutela del patrimonio sociale "*esclusivamente alla legittimazione diffusa di ciascun socio*" (in tale senso si era consolidato l'orientamento del Tribunale di Milano, almeno nel biennio dal 2006 al 2008; cfr. Tribunale Milano 12 aprile 2006 e Tribunale Milano 27 febbraio 2008, citato).

Il Collegio adito precisa subito in proposito come **l'azione possa "*essere esercitata anche dalla società*** … ***in quanto*** *questa è* ***titolare del diritto al risarcimento del danno da essa stessa subito***". Il Tribunale ricorda infatti come tale legittimazione attiva sia ammessa dalla Giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti poiché "*L'autonoma iniziativa del socio* … ***non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla***." (Cfr. *ex multis* Cassazione civile, Sez. I, 04 luglio 2018 n. 17493).

Ed anzi, osserva il Collegio, "***una diversa opzione interpretativa, si mostrerebbe costituzionalmente illegittima***, *in quanto* ***priverebbe il soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per farlo valere***" (Cfr. in tal senso anche Tribunale Napoli 28 aprile 2004; Tribunale Milano 2 novembre 2006; Tribunale Roma 22 maggio 2007).

Il socio infatti – almeno secondo l'opinione prevalente – agirebbe come **sostituto processuale** (art. 81 c.p.c.) vale a dire "*in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale è … pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento*" (Cfr. in tal senso, recentemente, Tribunale Catanzaro 4 dicembre 2018).

Proseguendo nella propria analisi il Collegio sottolinea come invece sia "*dubbia* ***la necessità della deliberazione assembleare o, comunque, di una decisione dei soci che autorizzi l'esercizio dell'azione***". Difatti, secondo l'orientamento prevalente (cfr. in tal senso Tribunale Milano 12 gennaio 2015) "***l'azione diretta,*** *volta ad accertare la responsabilità degli amministratori se esercitata dal legale rappresentante di S.r.l.* ***senza apposita deliberazione assembleare è improcedibile***. *Apposita delibera assembleare è invero* ***presupposto per l'esercizio dell'azione e il difetto*** *della stessa* ***può essere rilevato d'ufficio, in quanto attiene all'efficacia stessa della costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale l'azione di responsabilità viene esercitata***". Tuttavia, per inciso, ma è bene precisarlo, nel caso in esame non si poneva il problema, in quanto l'azione era stata deliberata all'unanimità dai soci.

A questo punto il Collegio ricorda come l'**azione individuale risarcitoria ex art. 2476, c. 6, c.c.,** sebbene condivida la stessa natura dell'azione generale aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., sia tuttavia **connotata da profili di specialità** "*In considerazione della **qualità del soggetto danneggiato e del soggetto danneggiante**, e presuppone, oltre al **compimento di atti gestori dolosi o colposi, la produzione di un danno direttamente incidente sul patrimonio personale del singolo socio** e non dall'eventuale riflesso derivante dal danno incidente sul patrimonio della società*" (Cfr. in tal senso anche Cassazione Civile, Sez. I, 23 ottobre 2014 n. 22573)**.**

L'azione esige quindi che i **danni**, per espressa previsione legislativa, **siano direttamente causati al socio come conseguenza immediata della condotta degli amministratori e grava sull'attore fornire rigorosa prova *i)* sia del danno concretamente subito; *ii)* sia della natura colposa o addirittura dolosa della condotta dell'amministratore; *iii)* sia del nesso causale esistente tra condotta ed evento**, dal momento che, altrimenti, qualora il danno prospettato risulti essere mera conseguenza riflessa del danno patito dalla società si esce dalla previsione invocata.

Con riferimento poi alle questioni "sostanziali" il Collegio osserva come la consulenza tecnica d'ufficio abbia "*correttamente ed analiticamente focalizzato*" i comportamenti illegittimi posti in essere dal convenuto. Da un lato infatti **sono stati "*ampiamente motivati e documentati*" dalla relazione del CTU un ingente ammontare di prelievi e di ammanchi**; dall'altro **risulta provato documentalmente che l'altro socio non abbia percepito la propria quota di utili né che il relativo importo sia stato accantonato**.

Il Tribunale ha pertanto concluso con l'**accoglimento di tutte le domande proposte dalla società** ed ha condannato il convenuto al pagamento sia delle somme indebitamente prelevate sia degli utili mai versati all'altro socio.

Diritto Bancario

La domanda di accertamento negativo del credito

di **Fabio Fiorucci**

La domanda di accertamento negativo del credito, che presuppone la verifica della insussistenza della *causa debendi* (nullità clausole contrattuali), è abitualmente strumentale alla domanda di ripetizione *ex* art. 2033 c.c. degli importi illegittimamente addebitati dalla banca (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010; Cass. n. 1146/2003;) ma può essere legittimamente avanzata anche autonomamente. Questa azione condivide con l'azione di ripetizione di indebito, infatti, un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio *thema decidendum* dell'azione di ripetizione. Soltanto per agire in ripetizione il cliente ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebito ma anche lo spostamento patrimoniale.

La domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, riveniente dalla declaratoria di nullità (imprescrittibile *ex* art. 1422 c.c.) di una clausola contrattuale, persegue lo scopo di pervenire ad un ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli (non è avanzata richiesta di restituzione di somme): secondo le circostanze, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebito potrà implicare *1*) la riduzione dell'esposizione debitoria oppure *2*) una maggior disponibilità di fido (se il conto corrente è affidato), o ancora *3*) addirittura il passaggio a credito del saldo di conto corrente (*ex multis* Trib. Paola 10.2.2018).

La domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018; Trib. Salerno 16.1.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018). Le domande di nullità (così come quelle di accertamento degli addebiti illegittimi perché non concordati e di accertamento del saldo seppur non finale) prescindono, infatti, dalla chiusura del rapporto al momento della proposizione in quanto permane il concreto interesse del correntista alla dichiarazione delle invalidità contrattuali e degli addebiti comunque illegittimi, al fine di permettere lo svolgimento del rapporto secondo legge.

Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il correntista ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della

chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento prospetta, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (Cass. n. 21646/2018; Cass. n. 5919/2016; Cass., Sez. Un., 2.12.2010, n. 24418; Cass. 15.1.2013, n. 798).

Diritto del Lavoro

Adeguamento della retribuzione ritenuta insufficiente dal giudice

di **Evangelista Basile**

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1 febbraio 2019, n. 3137

Adeguamento – retribuzione – fattispecie – articolo 36 Costituzione

MASSIMA

Il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un contratto collettivo che si riveli inapplicabile deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex articolo 36 della Costituzione e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato al giudice di merito.

COMMENTO

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che il giudice, ove ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto collettivo da essa applicato, può procedere al suo adeguamento facendo riferimento al contratto di categoria non direttamente applicabile, con la precisazione che, nella domanda di pagamento di differenze retributive sulla base di un Ccnl che si riveli inapplicabile, deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento ex articolo 36, Costituzione, e che l'adeguamento comporta un apprezzamento riservato esclusivamente al giudice di merito. Nel caso di specie, un lavoratore, dipendente di una emittente televisiva ed inquadrato come operatore televisivo, ricorreva giudizialmente contro la società datrice al fine di richiedere le differenze retributive, sostenendo di svolgere attività giornalistica in senso stretto. La Corte d'Appello accoglieva la predetta domanda applicando per l'effetto, ai fini della quantificazione delle richieste differenze, il contratto collettivo dei giornalisti. Come anticipato, la Suprema Corte, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale, afferma che, in ipotesi di richiesta di differenze retributive da parte di un lavoratore non correttamente inquadrato, è possibile una liquidazione equitativa della somma spettante al prestatore in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 Cost. Per i Giudici di legittimità, ai fini della corretta quantificazione, è possibile utilizzare quali parametri di riferimento anche i contratti collettivi che pur non essendo applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio, siano più attinenti al reale svolgimento della prestazione. Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione, rilevando che la motivazione della Corte di merito risulta esente da vizi, ha rigettato il ricorso in Cassazione avanzato dalla datrice di lavoro.

Soft Skills

Il tempo è la risorsa principale nella professione: come gestirlo al meglio

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Riempire una scatola o pianificare le attività? Questa dovrebbe essere la domanda che ogni persona dovrebbe farsi, sia nella vita privata che professionale. Noi oggi ci occuperemo della vita professionale, dove il tempo notoriamente non basta mai per la mole di attività che siamo chiamati ad affrontare.

Il vero punto non è però il tempo, ma l'organizzazione e prima ancora dell'organizzazione il vero punto è avere le idee chiare su ciò che si vuole ottenere.

Partiamo dunque da qui nel nostro viaggio nel tempo.

IDEE CHIARE

Sentirete parlare di tecniche, di App per pianificare le attività, di libri di ogni tipo per la gestione del tempo (anche io ne ho scritto uno: La gestione del tempo nell'attività professionale). Tutto giusto, tutto utile, ma...a pro di che? Intendo: pianificare e programmare, risparmiare tempo, utilizzarlo al meglio va benissimo se sappiamo dove andare, cosa vogliamo, altrimenti siamo dei naufraghi della giornata. Se non abbiamo le idee chiare sugli obiettivi della giornata, della settimana e, possibilmente, sullo scopo per cui facciamo tutto questo, allora il rischio vero è approdare ogni giorno su spiagge sconosciute dove non sentiremo di realizzare nulla di duraturo e ci sembrerà più che altro di essere pompieri che spengono incendi, invece che navigatori o esploratori (per i più temerari) verso mete desiderate.

CONTINUA A LEGGERE